

Delibera n° 335

Estratto del processo verbale della seduta del
23 febbraio 2018

oggetto:

LR 1/2016, ART 53 - MODIFICA DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE RIFERITE ALLE INIZIATIVE DI AUTORECUPERO, COABITARE SOCIALE E FORME INNOVATIVE PREVISTE DAL REGOLAMENTO EMANATO CON DPREG 210/2017.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) la quale dispone, tra l'altro, che:

- la Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo;
- le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell'abitare;
- la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso;
- la Giunta regionale predispone, con cadenza triennale, il Programma regionale delle politiche abitative quale documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito dell'attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio abitative di cui all'articolo 5 della legge regionale 1/2016, nella quale trovano espressione e sintesi le istanze di tutto il territorio regionale, alla luce delle necessità abitative emergenti sul territorio regionale valutate anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 6, riscontrate dai Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'articolo 8, quali organismi di supporto all'attività della Commissione stessa;
- nel rispetto delle determinazioni assunte nel Programma regionale la Giunta regionale approva, con cadenza annuale, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere e ripartisce le risorse;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 13 ottobre 2017, con la quale è stato approvato il Programma regionale delle politiche abitative 2017/2019, quale documento di coordinamento delle azioni regionali da sostenere prioritariamente nell'ambito delle politiche abitative nel triennio;

ATTESO che, tra le azioni annoverate tra gli obiettivi primari del programma triennale, figurano le iniziative dirette alla promozione di forme innovative del costruire e dell'abitare, i cui procedimenti contributivi sono disciplinati dal "Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di autorecupero di cui all'articolo 24, di coabitare sociale di cui all'articolo 25 e delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)", emanato con il decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 11, comma 3, del suddetto regolamento, che ammette a contributo le sole iniziative coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative, condivise e fatte proprie dai Tavoli territoriali di cui all'articolo 8 della legge regionale 1/2016;
- l'articolo 13, comma 1 dello stesso regolamento, che stabilisce i criteri di selezione per la formazione delle graduatorie, e tra questi, alla lettera a), i punteggi da assegnare alle domande in funzione delle priorità attribuite dai Tavoli territoriali, come di seguito riportato:

1) ordine di priorità "1":	20 punti,
2) ordine di priorità "2":	15 punti,
3) ordine di priorità "3":	10 punti,
4) ordine di priorità "4":	5 punti;

ATTESO che il citato Programma regionale delle politiche abitative 2017/2019 ha evidenziato, quale punto di forza per l'individuazione dei bisogni abitativi sul territorio del Friuli Venezia Giulia e la determinazione delle rispettive priorità, l'istituzione dei 18 Tavoli territoriali per le politiche abitative, che svolgono funzioni consultive di area vasta e rappresentano in sede di Commissione regionale per le politiche socio abitative le esigenze dei rispettivi territori, intervenendo in tal modo nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione;

RILEVATO che, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016 e sulla base della sopra esposta valutazione, il suddetto Programma triennale ha dato indicazione di sostenere con priorità i fabbisogni espressi dai Tavoli, relativamente ai fabbisogni delle fasce di popolazione più debole;

RITENUTO pertanto, al fine di tenere in primaria considerazione le istanze dei territori, che i criteri di selezione delle domande di contributo, che attualmente premiano in misura rilevante il livello di programmazione e progettazione dell'iniziativa rispetto ai fabbisogni rappresentati dal territorio, debbano essere modificati per il 2018 attraverso l'assegnazione di congrui valori di punteggio alle priorità attribuite dai Tavoli territoriali;

VISTO l'articolo 53, comma 1, della legge regionale 1/2016, come integrato dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), secondo il quale *"... tutti i limiti temporali, gli importi, i massimali, le percentuali, i limiti ISE/ISEE e di reddito, nonché i punteggi relativi ai criteri di selezione per la formazione delle graduatorie, indicati ai precedenti articoli e quelli inseriti nei regolamenti di attuazione possono essere oggetto di modifica periodica con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia residenziale..."*;

RITENUTO, quindi, di provvedere con la presente deliberazione alla modifica, per l'anno 2018, dei punteggi relativi ai criteri di selezione per la formazione delle graduatorie previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a) del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres.;

RILEVATO che la presente proposta di deliberazione, diretta ad operare esclusivamente una variazione dei punteggi da attribuire alle domande di contributo in relazione ad un canale contributivo già regolamentato, non rileva per la materia degli aiuti di Stato ed è quindi esonerata, in osservanza del decreto n. 1894/FIN di data 23.06.2017 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, dalla compilazione della "Scheda Tecnica A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 26 giugno 2014;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Su proposta dell'Assessore alle infrastrutture e territorio;

La Giunta regionale all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto in premessa indicato, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), come integrato dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), i punteggi indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a) del "Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di autorecupero di cui all'articolo 24, di coabitare sociale di cui all'articolo 25 e delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)", emanato con il decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres, sono modificati per l'anno 2018 come di seguito indicato:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1) ordine di priorità "1": | 50 punti, |
| 2) ordine di priorità "2": | 40 punti, |
| 3) ordine di priorità "3": | 30 punti, |
| 4) ordine di priorità "4": | 20 punti. |

2. La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE